



CITTÀ DI TERRACINA

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

IL SINDACO

ORDINANZA N. 95/AG DEL 16/07/2021

OGGETTO: Orari e disciplina degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali simili, e degli esercizi prevalentemente di intrattenimento e svago – misure per la gestione della proroga dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

IL SINDACO

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 72 del 9/06/2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Orari di apertura attività di somministrazione e simili di cui al DPCM 18 maggio 2020. Revoca ordinanza sindacale n. 0066/2020”*;

Preso atto, in particolare, del disposto di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 - convertito in legge n. 35/2020 - che disciplina il potere dei Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, ritenendolo legittimo purché non in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato Decreto – che testualmente recita alla lettera v) *limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti....* – al fine di - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto – *contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso,per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020... -;*

DATO ATTO che i contenuti e le motivazioni riportate e i riferimenti normativi e di natura prescrittiva di livello sovraordinato tutt'ora vigenti, già esplicitate nella predetta ordinanza, si intendono qui integralmente richiamati;

CONSIDERATO che la sempre più notevole compresenza di persone, con prevalenza maggiore nelle ore notturne e nelle zone del centro storico, alto e basso, frequentate per lo più da giovani inclini a consumare cibi e bevande, impone la necessità di approntare ulteriori adeguate misure atte a garantire sia il rispetto della quiete pubblica ed il decoro urbano, sia la sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;



CONSIDERATO che risulta necessario contrastare, con maggiore incisività, tutte le occasioni che possano originare tali situazioni, con l'adozione di un provvedimento, contingibile ed urgente, la cui applicazione induca un miglioramento del grado della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

DATO ATTO che la limitazione degli orari di vendita e consumo di cibi e bevande somministrate da parte degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, può ridurre, certamente, quei fattori di criticità legati alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei residenti;

RILEVATO che nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (direttiva servizi 2006/123/CEE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal D.lgs 59/2010, fino ad ultimo ai DD.LL. 138/2011 e 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni di introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza;

TENUTO CONTO del prevalente orientamento della Giurisprudenza Amministrativa e della Suprema Corte, in forza del quale il divieto imposto, mediante ordinanza, allo svolgimento di attività sia di somministrazione di alimenti e bevande, che musicali e danzanti, durante l'orario notturno è da ritenersi illegittimo in considerazione dell'art. 3 della L. n. 148/2001, alla luce del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata debbano essere libere, fatta salva, però, l'esigenza di tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti, onde scongiurare la lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute e (per tutte, TAR Lombardia, I, n. 186/2014 - n. 483/2013 – Corte di Cassazione, ordinanza n. 6895/2021);

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno prevedere in tutto il territorio comunale, al divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori in vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, nonché limitare gli orari dell'attività di intrattenimento musicale;

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di contenimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti;

DATO ATTO, altresì, che anche le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemiologia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti alla luce di evidenti esigenze territoriali e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;



VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, in particolare, l'art. 7 bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa e per tutto il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria in atto, salvo ulteriori proroghe o sino a nuova disposizione, e, in ogni caso, **sino al 30/09/2021**, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, - convertito in legge n. 35/2020-, con decorrenza **dalle ore 00:00 di sabato 17 luglio 2021**, le misure di seguito indicate:

1. Con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi artigianali simili, inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano dette attività, i limiti orari di apertura al pubblico sono individuati **nelle ore 5.00 (apertura)** e nelle **02.00 (chiusura)**, tutti i giorni della settimana, compresi domeniche e festivi, fermo restando che, nell'ambito di tali limiti, ogni esercente stabilisce il proprio orario di apertura al pubblico posticipato o di chiusura anticipata.

Per tali attività è, inoltre, fatto divieto, **a decorrere dalle ore 22.00**, di vendita e somministrazione di cibi e bevande, di qualsiasi genere, contenute in contenitori di vetro, il cui utilizzo sia idoneo a minacciare l'incolumità personale.

2. Con riguardo alle attività di intrattenimento musicale e svago, inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano dette attività, è fatto divieto, **a decorrere dalle ore 02.00**, di fare uso di strumenti musicali o comunque di tenere in funzione apparecchiature di riproduzione sonora e musicale all'interno dei locali e nelle relative occupazioni esterne.

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*.

La presente ordinanza avrà validità **sino al 30/09/2021 e comunque sino a nuove disposizioni**, con possibilità di modificazione in relazione a eventuali esigenze di ordine pubblico, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento a provvedimenti di livello nazionale o regionale concernenti specifiche attività.



Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina
- sul sito istituzionale del Comune di Terracina

e, altresì, la trasmissione a:

- Prefettura di Latina
- Commissariato di Polizia di Stato di Terracina
- Comando di Polizia Locale di Terracina
- Comando Compagnia Carabinieri di Terracina
- Guardia di Finanza Compagnia di Terracina
- ASL di Latina
- Settore SUAP Area Commercio e Agricoltura

F.to IL SINDACO
ROBERTA LUDOVICA TINTARI (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.